

REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/93 DEL CONSIGLIO**del 7 giugno 1993****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione

economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED